

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 548

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato **COMINARDI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle agevolazioni statali di cui ha beneficiato il gruppo FIAT dal secondo dopoguerra ad oggi e sulle conseguenti scelte industriali del gruppo medesimo

*Presentata il 19 aprile 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il gruppo FIAT, nel corso della sua lunga e articolata storia aziendale, ha sempre ottenuto dai Governi che si sono avvicendati ampio supporto e incentivazione che, alla luce dei risultati industriali prodotti nel corso degli anni e delle rilevanti criticità emerse e accertate anche in sedi istituzionali, pongono oggi seri interrogativi riguardo alla ricostruzione storica del suo ruolo nel nostro Paese anche e soprattutto in riferimento all'attuale condizione dei lavoratori del medesimo gruppo.

Le garanzie di ristrutturazione e di riorganizzazione industriali, spesso annunciate in favore dell'occupazione, sembrano essere svanite nel nulla, lasciando spazio a progetti di chiusura degli impianti presenti nel territorio italiano.

La strategia della privatizzazione dei profitti e della socializzazione delle perdite

è divenuta insostenibile per i cittadini italiani e per tutto l'indotto, composto anche da quelle imprese che hanno contribuito a valorizzare l'economia italiana nel mondo.

Ogni forma di ammortizzatore sociale, di fronte alle politiche di delocalizzazione del gruppo attuate nel corso degli ultimi anni, si è spesso tradotta in « ammortizzatore aziendale ».

Da menzionare, purtroppo, la storica acquisizione dell'Alfa Romeo, che è stata anche oggetto di un'importante decisione europea (89/661/CEE, della Commissione, del 31 maggio 1989, relativa agli aiuti concessi dal Governo italiano all'impresa Alfa Romeo).

In tale occasione, la Commissione decise che « Gli aiuti sotto forma di apporto di capitale per un importo complessivo di 615,1 miliardi di lire, concessi dal governo italiano al gruppo Alfa Romeo attraverso le

società finanziarie IRI e Finmeccanica sono illegali, e pertanto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, dato che sono stati concessi in violazione delle regole di procedura previste dall'articolo 93, paragrafo 3. Inoltre, detti aiuti sono parimenti incompatibili poiché non soddisfano le condizioni di deroga previste dall'articolo 92, paragrafo 3 ».

In sostanza, si rende a questo punto necessario accertare, anche attraverso l'individuazione di specifiche responsabilità politiche, se lo Stato italiano abbia prestato il fianco, direttamente o indirettamente, a porsi come cassa aziendale per l'attuazione di politiche volte alla massimizzazione dei profitti, alla distribuzione dei dividendi, disattendendo completamente le promesse e i piani industriali presentati dal gruppo e destinati allo sviluppo dell'azienda e alla tutela di tutti i suoi lavoratori.

La stessa Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, nella XVII legislatura, in un messaggio inviato all'amministratore delegato del gruppo FIAT ha segnato un nuovo passo indicando le linee da adottare nelle politiche industriali ed enunciando: « le vecchie ricette hanno fallito e ne servono di nuove. Affinché il nostro Paese possa tornare competitivo è necessario percorrere la via della ricerca, della cultura e dell'innovazione, tanto dei prodotti quanto dei processi. Una via che non è affatto in contraddizione con il dialogo sociale e con costruttive relazioni industriali: non sarà certo nella gara al ribasso

sui diritti e sul costo del lavoro che potremo avviare la ripresa ».

Tale cambio di rotta potrà essere compiuto solo attraverso l'attenta analisi da parte del Parlamento di quanto accaduto in passato, anche al fine di evitare che possano ripetersi episodi di dissennata gestione di fondi oggi più di ieri da tutelare e da canalizzare nelle più appropriate direzioni di incentivo reale all'occupazione. Tenuto conto delle innumerevoli vicende, anche di carattere giudiziario, che hanno coinvolto l'intero gruppo FIAT, è pertanto necessario istituire una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare e verificare l'entità e l'effettivo impiego da parte del gruppo FIAT di agevolazioni statali, dirette o indirette, ricevute a vario titolo nel corso degli anni; il rispetto delle finalità di uso di tali agevolazioni; l'analisi dei costi e dei benefici relativi allo storico rapporto tra il nostro Paese e l'azienda automobilistica di Torino anche al fine di far emergere, in tempi di crisi, le sacche di finanza illegittimamente trattene o gestite dal gruppo FIAT per poterne tenere conto a tutela dei lavoratori degli stabilimenti ancora in attività nonché di prevedere l'eventuale irrogazione di sanzioni in caso di illecito o trasgressione di norme. La Commissione dovrà inoltre accertare se nell'erogazione delle agevolazioni siano state rispettate le disposizioni nazionali ed europee vigenti e se nell'attuazione dei piani industriali sia stato garantito il rispetto dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori dipendenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione e durata della Commissione).*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle agevolazioni statali di cui ha beneficiato il gruppo FIAT dal secondo dopoguerra ad oggi e sulle conseguenti scelte industriali del gruppo medesimo, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare e di verificare l'entità e l'effettivo impiego da parte del gruppo FIAT delle agevolazioni statali, dirette o indirette, ricevute a vario titolo dal secondo dopoguerra ad oggi, il rispetto delle finalità dichiarate nell'uso di tali risorse, il rispetto dei diritti individuali e collettivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti dalla legislazione vigente nonché l'attuazione dei piani industriali predisposti.

### ART. 2.

*(Composizione della Commissione. Relazioni alle Camere).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei

componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui uno senatore e l'altro deputato, e da due segretari, di cui uno senatore e l'altro deputato, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione nei casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque ogni dodici mesi e al termine dei suoi lavori.

### ART. 3.

#### *(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) calcolare l'ammontare delle agevolazioni patrimoniali pubbliche, dirette o indirette, delle quali ha beneficiato il gruppo FIAT dal secondo dopoguerra ad oggi, anche operando una comparazione con le distribuzioni dei dividendi agli azionisti;

b) verificare se le agevolazioni patrimoniali di cui alla lettera a) siano state concesse nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'ordinamento nazionale e dell'Unione europea;

c) verificare, in particolare, l'effettivo adempimento e rispetto da parte delle società del gruppo FIAT degli impegni assunti in occasione dell'adozione dei provvedimenti di ammissione ai benefici degli ammortizzatori sociali nonché di concessione di finanziamenti statali, diretti o indiretti, in favore delle medesime società;

d) verificare l'effettiva attuazione dei piani industriali predisposti dalle società del gruppo FIAT;

e) verificare il rispetto dei diritti individuali e collettivi dei dipendenti delle società del gruppo FIAT, accertando l'eventuale esistenza di condotte antisindacali tenute dalle medesime società a danno di organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto di eventuali sentenze giudiziarie emesse in merito;

f) accertare quali e quante indagini giudiziarie, in materie attinenti al campo di indagine della Commissione, siano state avviate dalle autorità competenti dal secondo dopoguerra a oggi.

#### ART. 4.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. In conformità all'articolo 82 della Costituzione, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti di cui all'articolo 3.

3. La Commissione può altresì richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 5.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.

ART. 6.

*(Organizzazione dei lavori).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione

dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese di funzionamento della Commissione, pari a un massimo di 300.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



\*18PDL0010250\*